



COMUNE DI BORGARO TORINESE
PROVINCIA di TORINO

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

***NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE***

TITOLO I

NOME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni.

1. Agli effetti delle presenti norme:

- per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni;
- per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.
- per “Responsabile del Settore” il responsabile del Settore Attività Produttive del Comune.

Articolo 2 – Prescrizioni generali.

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, le aree esterne alle sedi mercatali a utilizzo stagionale e a sosta prolungata.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato sono effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni fornite dalle presenti norme.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti gestionali connessi a eventuali mutamenti delle condizioni di sicurezza, viabilità e logistica delle aree mercatali, che comportino limitate modifiche nella localizzazione dei posteggi e/o nelle loro dimensioni o specializzazioni merceologiche.
5. La Giunta Comunale può individuare in via provvisoria e/o sperimentale ulteriori aree da adibire all'attività commerciale, provvedendo alla loro istituzione e regolamentazione temporanea. Per ulteriori aree devono intendersi anche le aree già istituite come mercato o area extramercatale, i cui posteggi vengano anche solo parzialmente riassegnati.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale.

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato.

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a) aree per lo svolgimento di mercati a cadenza settimanale o ultrasettimanale;
 - b) posteggi singoli in aree extramercatali;
 - c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

Il Consiglio Comunale approva l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante.

1. È commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il Consiglio Comunale individua le aree nelle quali è consentito il commercio ambulante itinerante. Nelle strade urbane ove è consentito l'esercizio dell'attività di vendita itinerante, la sosta dei veicoli adibiti a tale finalità può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale e nell'osservanza delle limitazioni e regolamentazioni esistenti.
3. È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono rispettare il calendario delle aperture annualmente approvato per gli esercizi in sede fissa, nonché gli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
5. È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto mediante esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, nonché nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla vigente normativa in materia.
7. Gli operatori che esercitano tale attività non sono tenuti alla richiesta e al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico, nonché al pagamento della relativa tassa.
8. Non necessitano di autorizzazione per la vendita gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (arrotini, ombrellai, ecc.) ed eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli.

1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ivi compresi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a preventiva comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione. La comunicazione deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, compreso il commercio elettronico.
3. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di aree specificatamente destinate ai produttori, la comunicazione, da effettuarsi nell'ambito e secondo le modalità previste dal bando emesso dal Comune, deve contenere la richiesta di assegnazione delle aree ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.

4. Il Comune può disporre gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

Articolo 7 – Operatori turnanti (“Battitori”).

1. Qualora nelle aree di cui all’art. 15 sia previsto l’esercizio dell’attività di vendita da parte dei cosiddetti “battitori”, il competente Ufficio comunale approva, anche su proposta delle Associazioni del Settore, il calendario annuale delle turnazioni.
2. Gli spazi di cui al comma precedente sono assoggettati a concessione decennale di posteggio, indicante la periodicità della turnazione nel mercato di cui trattasi.
3. In caso di assenza di un battitore, lo spazio interessato viene assegnato giornalmente ad altri operatori eventualmente presenti alla spunta secondo le norme dal successivo art. 31.
4. Il periodo di mancato utilizzo che comporta l’automatica decadenza dalla concessione di posteggio nonché la revoca dell’autorizzazione amministrativa, è fissato in quattro mesi per ciascun anno solare.
5. Qualora, in caso di emissione di apposito bando a seguito di rinuncia o di revoca della concessione, non siano più presenti operatori turnanti su uno dei posteggi riservati ai battitori, la Giunta Comunale, sentite le organizzazioni del settore, nonché i delegati di cui al successivo art. 49 in rappresentanza degli operatori del mercato di cui trattasi, potrà prevedere la sua occupazione da parte di operatori non turnanti.

Articolo 8 - Aree di utilizzo istituzionale o promozionale

1. Presso le aree mercatali possono essere individuate, compatibilmente con la conformazione, dislocazione, numero di posteggi, suddivisione merceologica, ecc. delle aree di utilizzo istituzionale o promozionale riservate a Enti, organizzazioni o imprese che non esercitano il commercio su aree pubbliche.
2. Per l’utilizzo delle aree di cui al comma precedente deve essere presentata dagli interessati apposita richiesta di concessione all’occupazione. La concessione degli spazi dovrà garantire la più ampia possibilità di turnazione degli interessati.
3. Nel periodo elettorale la precedenza nelle occupazioni di cui sopra è assegnata ai partiti politici.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 – Sistema autorizzatorio.

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del Settore rilascia le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del Settore riceve la comunicazione di cui all’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228, effettuata da produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all’uopo riservati sull’area di mercato.

3. Il Responsabile del Settore rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 10 – Disponibilità dei posteggi.

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, di norma con cadenza annuale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico o la specializzazione merceologica di appartenenza;
 - Il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - L'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.
3. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 11 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
3. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio

che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:
 - a) fino a un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;
 - b) fino a un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.

In capo a uno stesso soggetto giuridico è ammesso il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - l'indicazione dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore merceologico e la specializzazione merceologica;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 11.

Articolo 13 – Autorizzazioni di tipo b).

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 14 - Registro per le autorizzazioni.

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predispone apposite forme di registrazione che consentano annotazione dei dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - l'indirizzo di residenza;
 - il tipo di autorizzazione;
 - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - il codice fiscale;
 - la partita I.V.A.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI

Articolo 15 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2 comma 4, il Consiglio Comunale determina l'area, il numero, i vincoli di carattere merceologico (settoriale o di specializzazione merceologica) nonché la dimensione originaria dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Sui posteggi di cui al comma precedente è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo di cui al comma precedente, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D. Lgs. 114/1998.

Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

Articolo 16 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di festività locali.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione della Fiere con cadenza annuale.

Il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione a terzi dei mercati e delle fiere, compresi i consorzi di operatori, nei limiti e con le modalità previste dalle norme regionali in materia.

Art. 17 – Posteggi singoli in aree extramercatali

1. Per posteggio singolo si intende l'area, anche a utilizzo stagionale articolato con cadenza varia (quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese), adibita all'offerta al consumo anche specializzata.
2. L'attività viene esercitata dagli assegnatari a mezzo di veicoli e attrezzature mobili, in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, da posizionarsi e rimuoversi di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. Le strutture utilizzate non potranno in alcun modo essere ancorate al suolo, ancorché in modo precario.
3. Per quanto concerne la pulizia delle aree si fa espresso riferimento al vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
4. L'assegnazione di tali posteggi e l'emissione delle relative concessioni decennali, avviene sulla base dei criteri stabiliti dal relativo bando comunale.
5. Ai posteggi singoli si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento, in quanto compatibili, a eccezione degli articoli 49.

Articolo 18 – Individuazione dei posteggi singoli

1. Il Consiglio Comunale individua l'ubicazione dei posteggi singoli in aree extramercatali di cui all'articolo precedente.
2. L'esercizio dell'attività viene svolto nell'arco temporale compreso tra le ore 8.00 e le ore 16.00, per i posteggi diurni; dalle ore 21.00 alle ore 6.00 per i posteggi notturni, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla legge. Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, gli orari vengono stabiliti con ordinanza sindacale in relazione alle effettive esigenze riscontrate.
3. Il Consiglio Comunale, anche sulla base delle risultanze di apposita sperimentazione attivata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del presente Regolamento, potrà individuare sul territorio ulteriori posteggi singoli rispetto a quelli sopra indicati. La deliberazione dovrà inoltre disciplinare le modalità di esercizio di tale attività, con particolare riferimento agli orari di vendita e alla specializzazione merceologica dei prodotti offerti al pubblico.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Autorizzazioni temporanee e Modalità di assegnazione dei posteggi durante le manifestazioni

1. Il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre, mercati e altri tipi di manifestazioni di natura complessa, feste o altre riunioni straordinarie di persone, nel rispetto delle tipologie merceologiche ammesse per ogni singola manifestazione.
2. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle manifestazioni citate e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

3. I posteggi sulle manifestazioni commerciali vengono assegnati su istanza ai titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di tipologia A e B nonché a coloro che, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio della vendita, abbiano tempestivamente ottenuto autorizzazione temporanea limitata allo svolgimento della manifestazione.
4. Salvo che sia diversamente stabilito, le istanze di autorizzazione temporanea e le istanze di concessione di posteggio devono pervenire almeno sessanta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dalla Giunta Comunale in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
6. Nell'ambito delle manifestazioni di cui sopra, la presenza di operatori che svolgono attività di carattere promozionale o dimostrativa, nonché la degustazione o la somministrazione di alimenti e bevande di semplice preparazione senza richiesta di corrispettivo alcuno, è soggetta unicamente alle norme in materia di occupazione del suolo pubblico e, laddove richiesto, a comunicazione alla competente autorità sanitaria nei tempi e nei modi previsti.

Articolo 20 – Superficie e dimensione dei posteggi.

1. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
2. La Giunta Comunale può autorizzare l'ampliamento della superficie dei posteggi qualora questo non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di igiene e di sicurezza, previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano senza pregiudicare il numero e le dimensioni degli altri posteggi.
3. Al fine di consentire l'adeguamento dello spazio assegnato al titolare di autorizzazione di posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, può essere autorizzato l'ampliamento del posteggio in concessione, qualora ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.

Articolo 21 – Vendita senza autorizzazione.

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 22 – Area di mercato e zone di vendita.

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 23 – Disciplina generale dei mercati.

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI

Articolo 24 – Tipologia.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree individuate ai sensi del precedente articolo 15, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 25 – Sospensione e trasferimento temporanei.

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità.
2. Il Sindaco emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia, agli effetti dell'applicazione della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti in varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.
4. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate con i rappresentanti del mercato interessato.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 26 – Orario di mercato.

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 Mercati diurni: dalle ore 08:00 alle ore 13.30;
 Mercato pomeridiani: dalle ore 15:30 alle ore 19.30.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 30 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 60 minuti dall'orario di chiusura delle vendite. Per quanto concerne la pulizia delle aree mercatali si fa espresso riferimento al vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Per evitare turbamento alle attività del mercato, gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, devono permanere sul mercato fino alle ore 13,30 per i mercati diurni, e fino alle ore 19.30 per il mercato pomeridiani, pena il conteggio dell'assenza.
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità. Tali circostanze dovranno essere comunicate al Comando di Polizia Municipale.
6. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato verrà confermato in tale data, anticipato al giorno precedente o posticipato al giorno successivo previa consultazione dei rappresentanti di cui al successivo art. 48 e delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.
7. Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, gli orari vengono stabiliti con ordinanza sindacale in relazione alle effettive esigenze riscontrate, sentito il parere dei soggetti indicati nel titolo III art.

1 n. 1 della D.G.R. n. 32-2642. L'ordinanza di cui trattasi dovrà altresì tenere conto della necessità di armonizzare a tali modifiche gli orari di cui ai successivi art. 28 comma 1 e art. 31 comma 3. Con le medesime modalità potrà essere prevista la differenziazione, anche limitatamente a specifici settori merceologici, dell'orario di vendita tra estivo o invernale.

Articolo 27 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 28 – Circolazione pedonale e veicolare.

1. Dalle ore 06:00 alle ore 15:00 del giorno di svolgimento dei mercati diurni e dalle ore 13:00 alle 19:30 del giorno di svolgimento dei mercati pomeridiani è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, a eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 29 – Concessione del posteggio.

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, automaticamente rinnovata alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito a una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino a un massimo di :
 - tre autorizzazioni, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;
 - due autorizzazioni, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.

In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 31, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera hanno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
15. Al fine di ottenere una migliore organizzazione dell'offerta commerciale, la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata nell'ambito delle seguenti categorie merceologiche:
 - a) prodotti ittici;
 - b) alimentari;
 - c) non alimentari.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai battitori è effettuata in via prioritaria ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche relative a posteggi concessi a rotazione. Qualora, terminata l'assegnazione giornaliera dei posti riservati a tali operatori, si rilevino aree ancora disponibili, queste ultime potranno essere assegnate ad altri titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica non a rotazione presenti in spunta.

Qualora, terminata l'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati alla vendita di prodotti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), risultino ancora disponibili posteggi, le aree di cui trattasi potranno essere assegnate ad altri titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica presenti alla spunta secondo l'ordine di cui al comma 4, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie previste per il commercio su aree pubbliche.

Gli operatori specializzati nella vendita di prodotti ittici potranno partecipare esclusivamente all'assegnazione dei posteggi riservati a tale specializzazione merceologica.

I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso non possono in nessun caso essere occupati da produttori agricoli.

16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari,

assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere di cui al comma precedente, viene predisposta apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi, senza tuttavia prevedere differenziazioni merceologiche. I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono in nessun caso essere occupati da titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.

Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato.

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati a esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, e in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate e ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività e al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 33 – Registro degli operatori sui mercati.

1. Il Competente ufficio comunale registra, anche mediante l'utilizzo di apposita procedura informatizzata, i dati relativi ai titolari di concessione di posteggio, distinti per ciascuna area mercatale.
2. L'accesso ai dati di cui sopra è garantito agli operatori del mercato di cui trattasi e a chiunque ne abbia interesse.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite agli operatori su aree pubbliche e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 4. le generalità del titolare;
 5. la tipologia merceologica consentita;
 6. gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 7. gli estremi della concessione del posteggio;
 8. le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 9. la data di scadenza della concessione del posteggio.

Articolo 34 – Modalità di registrazione.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 48 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero:
 - diciotto giornate come chiarito nei Criteri Regionali per gli operatori frequentanti con cadenza settimanale;
 - un numero proporzionale alla frequenza della rotazione, arrotondato all'unità superiore, per gli operatori turnanti di cui al precedente articolo 7;decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.).
4. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'Ufficio Comunale competente prima del loro verificarsi e debitamente documentate.
5. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione a posteriori, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
6. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
7. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, nei casi espressamente previsti dalla normativa regionale in materia, incaricato, la registrazione di presenze e assenze è disposta in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
8. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
9. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
10. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre e in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
11. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il

periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a:

- quattro mercati per gli operatori frequentanti con cadenza settimanale;
- un numero di mercati proporzionale alla frequenza della rotazione, arrotondato all'unità superiore, per gli operatori turnanti di cui al precedente articolo 7.

12. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, potrà essere valutata, fino a un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie le assenze, sino al compimento dell'anno di vita del neonato, maturate dal titolare dell'autorizzazione che eserciti la potestà genitoriale

Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio.

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 48 del presente regolamento, comunicano settimanalmente le assenze nei mercati settimanali effettuate dagli assegnatari di posteggio. Il competente Ufficio comunale provvede al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 33.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a quanto previsto dal precedente art. 34 comma 11 il competente Ufficio comunale provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione. Analoga previsione troverà applicazione in caso di revoca della concessione prevista dal comma 3 del successivo art. 51.

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

1. La concessione di posteggio è automaticamente rinnovata alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 37 - Scambio di posteggio

1. I titolari di autorizzazioni relative ad aree presenti nello stesso mercato, per cui è previsto il medesimo arco temporale di utilizzo, hanno facoltà di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Lo scambio di posteggio è consentito esclusivamente tra banchi appartenenti alle seguenti categorie merceologiche omogenee:
 - Prodotti Ittici;
 - Ortofrutta;

- Altri prodotti alimentari;
- Settore non alimentare;
- Settore Produttori agricoli.

I posteggi interessati dallo scambio devono possedere le medesime caratteristiche in termini di servizi (allacciamenti alla rete idrica, elettrica, fognaria, ecc.).

3. A tale fine, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio e l'impegno da parte dei sottoscrittori a non revocare unilateralmente l'istanza di scambio. L'accoglimento della domanda è subordinata alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica e non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati.

Articolo 38 – Migliorie

1. Si definisce miglione la possibilità di sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area mercatale. Tale possibilità si concretizza nel periodo antecedente all'emissione dei bandi per l'assegnazione di posteggi liberi.
2. Gli operatori presenti nei mercati settimanali possono presentare, in qualunque periodo dell'anno, istanza di miglione per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato. Non è consentita la richiesta di miglione avente come oggetto posteggi in mercati diversi da quello frequentato dal richiedente a seguito dell'emissione di apposita concessione decennale. Le miglioni sono consentite esclusivamente tra banchi appartenenti alle seguenti categorie merceologiche omogenee:
 - Prodotti Ittici;
 - Ortofrutta;
 - Altri prodotti alimentari;
 - Settore non alimentare;
 - Settore Produttori agricoli.

Il posteggio richiesto in miglione deve possedere le medesime caratteristiche, relativamente ai servizi (allacciamenti alla rete idrica, elettrica, fognaria, ecc.), di quello in concessione al richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

È consentita la richiesta di miglione tra posteggi di dimensioni diverse. In tal caso l'eventuale concessione della miglione comporta la variazione, in aumento o in diminuzione, della superficie assegnata al richiedente, con contestuale annotazione sulla concessione di posteggio.

3. Il Comune, di norma tra il 1 e il 31 ottobre di ogni anno e comunque prima di procedere a bando di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglioni.
4. Costituiscono titolo prioritario per l'ottenimento della miglione i seguenti requisiti:
 - a) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
a parità di condizioni di cui alla lettera a):
 - b) maggior anzianità di concessione di posteggio;
a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b):

- c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato.
5. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione. Quest'ultimo mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

PARTE X – SCELTA DEI POSTEGGI E NORME SPECIFICHE PER LE FIERE ANNUALI

Articolo 39 – Modalità di scelta dei posteggi da parte degli operatori

1. In caso di assegnazione o rassegnazione dei posteggi in aree mercatali o extramercatali nonché in occasioni di migliorie o di eventi che comportino la possibilità di scelta da parte degli aventi diritto, verranno adottate le seguenti modalità:
- a) le convocazioni indicati la data, l'ora e ubicazione della riunione per la scelta dei posteggi, dovranno essere inoltrate agli interessati con almeno 7 giorni di anticipo;
 - b) trascorsi 30 minuti dall'orario stabilito, e contestata l'assenza da parte dei convocati, il posteggio verrà assegnato d'ufficio;
 - c) è ammessa la delega a terzi unitamente se risultante da atto scritto.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 37 comma 2 e 38 comma 2, la graduatoria di scelta è differenziata a seconda dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche in cui è articolata l'area mercatale o extramercatale.

2. Le previsioni di cui sopra non trovano applicazione:

- in caso di trasferimento disposto ai sensi del precedente art. 25;

in occasione di eventi particolari, qualora tale deroga sia stata concordata con le OO.SS. di categoria e con i ***rappresentati*** degli operatori del mercato interessato.

3. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere annuali viene effettuata annualmente secondo l'ordine di graduatoria determinato sulla base del più alto numero di presenze maturate e, in caso di parità, della data di iscrizione al Registro Ditte/Registro Imprese/R.E.A.

Gli operatori muniti di autobanco con dimensioni superiori a 8 mq che intendono ottenere l'assegnazione di un posteggio nell'ambito di tali fiere devono specificare tale circostanza contestualmente alla presentazione dell'istanza di partecipazione, a cui andrà allegata copia della documentazione relativa all'automezzo utilizzato.

In via prioritaria rispetto agli altri richiedenti presenti nella graduatoria degli assegnatari, tali operatori partecipano alla scelta dei posteggi di maggiori dimensioni. La rinuncia da parte degli stessi alla scelta di uno dei posteggi all'uopo previsti comporta la rinuncia alla partecipazione alla fiera di cui trattasi.

Eventuali posteggi risultanti liberi al termine di tale prioritaria assegnazione, potranno essere scelti dai restanti operatori, procedendo in ordine di graduatoria.

PARTE XI – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 40 – Obblighi dei venditori.

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. I venditori devono mantenere puliti i posteggi assegnati e le attrezzature utilizzate per la vendita; debbono inoltre mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in particolare i materiali leggeri. Al termine delle operazioni di vendita essi devono essere conferiti, suddivisi per tipologie, dopo averne ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal Gestore del servizio di raccolta.
2. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro e inequivocabile.

Articolo 41 – Attrezzature di vendita.

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono causare turbativa alla sicurezza dell'area mercatale. In particolare tali attrezzature non dovranno limitare le possibilità accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 42 – Collocamento delle derrate.

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi aventi altezza non inferiore a 20 cm..
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 43 - Divieti di vendita.

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi e attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali e accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti del mercato.

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato e in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio a esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 46 - Utilizzazione dell'energia elettrica.

1. È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. I costi relativi al consumo sono a totale carico degli utenti.

Articolo 47 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XII – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 48 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al Comando di Polizia Municipale:
 - a) sovrintendere alla formazione e allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - b) gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - c) rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - d) far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - e) far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 49 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, e uno per i produttori.
2. È compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - a. uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
 - b. la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - c. in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 50 – Norme finali.

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 51 – Canone, tasse e tributi comunali.

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) e della Tassa Igiene Ambientale (T.I.A.) secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Il mancato pagamento di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di revoca della relativa concessione di posteggio, fatta salva la possibilità di adempiere all'obbligo del pagamento dopo la comunicazione di avvio del procedimento e prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.

Articolo 52 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di programmazione, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 Euro a 3.098,00 Euro come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Responsabile del competente Settore comunale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Segretario Comunale.

All B)

MERCATO DEL MARTEDI'		
UBICAZIONE:	P.le Grande Torino	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Martedì mattina	
ORARIO	Diurno	
PERIODO:	Settimanale	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	NUMERO DEI BANCHI	SUPERFICIE VENDITA
ALIMENTARI:		
<i>Pesce</i>	1	8 x 4
<i>Ortofrutta</i>	6	8 x 4
<i>Alimentari vari</i>	5	8 x 4
PRODUTTORI	2	8 x 4
OPERATORI A TURNAZIONE	2	8 x 4
NON ALIMENTARI	20	8 x 4
TOTALE	36	

ELENCO POSTEGGI MERCATO DEL MARTEDI'.

Numero	Settore merceologico	Eventuale specializzazione merceologica	dimensioni
1	Produttore		8 X 4
2	Produttore		8 X 4
3	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
4	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
5	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
6	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
7	Non alimentare		8 X 4
8	Non alimentare		8 X 4
9	Non alimentare		8 X 4
10	Non alimentare	Battitore	8 X 4
11	Non alimentare	Battitore	8 X 4
12	Non alimentare		8 X 4
13	Non alimentare		8 X 4
14	Non alimentare		8 X 4
15	Non alimentare		8 X 4
16	Non alimentare		8 X 4
17	Non alimentare		8 X 4
18	Non alimentare		8 X 4
19	Non alimentare		8 X 4
20	Non alimentare		8 X 4
21	Non alimentare		8 X 4
22	Non alimentare		8 X 4
23	Non alimentare		8 X 4
24	Non alimentare		8 X 4
25	Non alimentare		8 X 4


26	Non alimentare		8 X 4
27	Non alimentare		8 X 4
28 (*)	Non alimentare		8 X 4
30	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
31	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
32	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
33	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
34	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
35	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
36	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
37	Alimentare	Ittico	8 X 4

(*) n. 29 non presente e non assegnato


MERCATO DEL MARTEDI'

LEGENDA

	banco mercato 4,00x8,00 mt
	limite area mercatale
	campana raccolta rifiuti differenziata
	cassone (6x2)mt raccolta rifiuti mercato

	PRODUTTORI		BATTITORE
	ALIMENTARI		ORTOFRUTTA
	ITICO		NON ALIMENTARI


BANCHI TOTALI	36
BANCHI P.LE GRANDE TORINO	36




MERCATO DEL GIOVEDI'		
UBICAZIONE:	Via Ciriè	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Giovedì	
ORARIO	pomeridiano	
PERIODO:	Settimanale	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	NUMERO BANCHI	SUPERFICIE VENDITA
ALIMENTARI:		
Alimentari vari	1	7,5 x 4,5
Ortofrutta	6	6,5 x 4,5
Alimentari vari	2	6,5 x 4,5
Alimentari vari	1	6,5 x 4,5
Alimentari vari	1	6,5 x 4,5
PRODUTTORI	1	6,5 x 4,5
OPERATORI A TURNAZIONE	1	6,5 x 4,5
NON ALIMENTARI	13	6,5 x 4
TOTALE	26	

ELENCO POSTEGGI MERCATO DEL GIOVEDI'

N.	Settore merceologico	Eventuale specializzazione merceologica	Dimensioni
1	Non alimentare		6,5 x 4
2	Non alimentare		6,5 x 4
3	Non alimentare		6,5 x 4
4	Non alimentare		6,5 x 4
5	Non alimentare		6,5 x 4
6	Non alimentare		6,5 x 4
7	Non alimentare		6,5 x 4
8	Non alimentare		6,5 x 4
9	Non alimentare		6,5 x 4
10	Non alimentare		6,5 x 4
11	Non alimentare		6,5 x 4
12	Non alimentare		6,5 x 4
13	Non alimentare		6,5 x 4
14	Alimentare	Ortofrutta	6,5 x 4,5
15	Alimentare		6,5 x 4,5
16	Alimentare		6,5 x 4,5
17	Alimentare	Ortofrutta	6,5 x 4,5
18	Alimentare	Ortofrutta	6,5 x 4,5
19	Alimentare	Ortofrutta	6,5 x 4,5
20	Alimentare	Ortofrutta	6,5 x 4,5
21	Alimentare	Ortofrutta	6,5 x 4,5
22	Alimentare		6,5 x 4,5
23	Alimentare		6,5 x 4,5
24	Produttori	Produttori	6,5 x 4,5
25	Non alimentare (operatori a turnazione)	Battitori	6,5 x 4,5
26	Alimentare		7,5x4,5



DISPOSIZIONE BANCHI
 AMBULANTI PER IL
 MERCATO DEL GIOVEDÌ
 pomeriggio
 Via Ciriè

-  BANCO mt 6,5x4,5 - Produttore
-  BANCO mt 6,5x4,5 - Ortofrutta
-  BANCO mt 6,5x4,5 - Alimentari
-  BANCO mt 7,5x4,5 - Carne
-  BANCO mt 6,5x4,0 - Non alimentari
-  BANCO mt 6,5x4,5 - Battitore

MERCATO DEL SABATO		
UBICAZIONE:	P.le Grande Torino	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Sabato mattina	
ORARIO	Diurno	
PERIODO:	Settimanale	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	NUMERO DEI BANCHI	SUPERFICIE VENDITA
ALIMENTARI:		
<i>Pesce</i>	3	8 x 4
<i>Ortofrutta</i>	9	8 x 4
<i>Alimentari vari</i>	8	8 x 4
PRODUTTORI	2	8 x 4
OPERATORI A TURNAZIONE	1	8 x 4
NON ALIMENTARI	23	8 x 4
TOTALE	46	

ELENCO POSTEGGI MERCATO DEL SABATO

Numero	Settore merceologico	Eventuale specializzazione merceologica	dimensioni
1	Alimentare	Ittico	8 X 4
2	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
3	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
4	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
5	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
6	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
7	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
8	Non alimentare		8 X 4
9	Non alimentare		8 X 4
10	Alimentare	ortofrutta	8 X 4
11	Non alimentare		8 X 4
12	Non alimentare		8 X 4
13	Non alimentare		8 X 4
14	Non alimentare		8 X 4
15	Non alimentare		8 X 4
16	Non alimentare		8 X 4
17	Non alimentare		8 X 4
18	Non alimentare		8 X 4
19	Non alimentare		8 X 4
20	Non alimentare		8 X 4
21	Non alimentare		8 X 4
22	Non alimentare		8 X 4
23	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
24	Non alimentare		8 X 4
25	Non alimentare		8 X 4
26	Non alimentare		8 X 4
27	Non alimentare		8 X 4


28 (*)	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
30	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
31	Alimentare	Ortofrutta	8 X 4
32	Alimentare	ortofrutta	8 X 4
33	Alimentare	ortofrutta	8 X 4
34	Alimentare	ortofrutta	8 X 4
35	Alimentare	ortofrutta	8 X 4
36	Non alimentare		8 X 4
37	Produttore		8 X 4
38	Produttore		8 X 4
39	Non alimentare		8 X 4
40	Alimentare	Ittico	8 X 4
41	Alimentare	Ittico	8 X 4
42	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
43	Alimentare	Alimentari vari	8 X 4
44	Non alimentare		8 X 4
45	Non alimentare	BATTITORE	8 X 4
46	Non alimentare		8 X 4
47	Non alimentare		8 X 4

(*) n. 29 non presente e non assegnato


MERCATO DEL SABATO

LEGENDA

	bancò mercatò 4,00x8,00 mt
	limite area mercatale
	campana raccolta rifiuti differenziata
	cassone (6x2)mt raccolta rifiuti mercatò

	PRODUTTORI		BATTITORE
	ALIMENTARI		ORTOFRUTTA
	ITICO		NON ALIMENTARI

BANCHI TOTALI	46
BANCHI P.LE GRANDE TORINO	37
BANCHI VIA S. CRISTINA	9




MERCATI CON CADENZA ULTRAMENSILE (C.D. "FIERE")

FIERA DELLE ROSE

UBICAZIONE:	Via Ciriè, Via Lussemburgo, Via Svizzera, Via Caselle, Via Lanzo, Via Inghilterra, piazza V. Veneto
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Seconda domenica del mese di maggio
PERIODO:	annuale
ORARIO:	08.30 –19.00
NUMERO DEI BANCHI	125
SETTORE	Misto
DIMENSIONE DEI BANCHI	123 banchi con dimensioni 8x4 2 banchi con dimensioni 15x4

FIERA DEI SS. COSMA E DAMIANO

UBICAZIONE:	Via Ciriè, Via Lussemburgo, Via Svizzera, Via Caselle, Via Lanzo, Via Inghilterra, piazza V. Veneto
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Ultima domenica del mese di settembre
PERIODO:	annuale
ORARIO:	08.30 –19.00
NUMERO DEI BANCHI	125
SETTORE	Misto
DIMENSIONE DEI BANCHI	123 banchi con dimensioni 8x4 2 banchi con dimensioni 15x4



POSTEGGI SINGOLI IN AREE EXTRAMERCATALI

UBICAZIONE	Via Liguria - P.le antistante strada del Francese
PERIODO DI UTILIZZO	giornaliero
ORARIO	dalle ore 8.00 alle ore 16.00
SETTORE MERCEOLOGICO	Alimentare con somministrazione di alimenti e bevande
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	a mezzo di autobanco attrezzato
DIMENSIONE	Mq. 50 (10x5)



Posteggio singolo diurno di via Liguria/strada del Francese
Foto non in scala

UBICAZIONE	Zona Villaretto - Via Donatello all'altezza del civico 6
PERIODO DI UTILIZZO	giornaliero
ORARIO	dalle ore 8.00 alle ore 16.00
SETTORE MERCEOLOGICO	Alimentare con somministrazione di alimenti e bevande
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	a mezzo di autobanco attrezzato
DIMENSIONE	Mq. 50 (10x5)



Posteggio singolo diurno di via Donatello - fraz. Villaretto
 Ortofoto non in scala

UBICAZIONE	Via Lanzo controviale direzione Torino-Caselle tra via Piemonte e via Lombardia
PERIODO DI UTILIZZO	Giornaliero
ORARIO	dalle ore 21.00 alle ore 6.00
SETTORE MERCEOLOGICO	Alimentare con somministrazione di alimenti e bevande
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	a mezzo di autobanco attrezzato
DIMENSIONE	Mq. 50 (10x5)



Posteggio singolo notturno di via Lanzo
 ortofoto non in scala

Elenco delle vie in cui è consentito il commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- Via Ameria e via Stati Uniti
- Via Settimo in corrispondenza con l'intersezione con via Volpiano
- P.zza del Donatore
- Via Vittime di Bologna
- Via Risorgimento
- Via Cellini
- Zona PIP